

**(Approvato con Deliberazione n C.C. n. 63 del 29/10/2003)**  
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE AREE VERDI  
PUBBLICHE E PRIVATE**

**PREMESSA**

1. *Le aree a verde, pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell'ambiente. La loro cura e tutela sono diritto e dovere di ognuno.*

2. *Il verde pubblico è patrimonio della collettività e ad esso è garantito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e attraverso forme che ne consentano la fruizione nel rispetto della flora e della fauna presenti.*

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. *Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione e di tutela del verde pubblico nonché le modalità di manutenzione delle aree verdi private collocate all'interno del centro abitato ovvero adiacenti alle strade pubbliche e private ad uso pubblico del territorio del Comune di Agliana.*

**Art. 2**

**Definizioni**

1. *Il verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici; dalle aree verdi e i giardini annessi a strutture di servizio quali gli edifici pubblici, l'impiantistica sportiva e le scuole; dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale.*

2. *In relazione alle attività in esse consentite, le aree a verde pubbliche sono classificate secondo la tipologia di cui all'art. 9 del presente regolamento.*

3. *Il verde privato è costituito dai giardini o parchi privati, dalle aree non edificate private, dalle aree verdi a corredo di strutture sportive o ricreative private e dalle proprietà considerate verde privato.*

4. *Il verde privato soggetto a particolari forme di tutela è costituito dalle aree individuate con apposita simbologia sulle tavole del vigente Piano Regolatore Generale, così come disciplinato delle norme di attuazione dello stesso*

5. *Per gioco leggero si intende il gioco, anche di gruppo, praticato da bambini di età non superiore a 12 anni.*

6. *Per gioco pesante si intende il gioco, anche di gruppo, praticato da bambini di età superiore a 12 anni.*

**TITOLO I**

**Il verde pubblico**

**Art. 3**

**Principi generali**

1. *Il Comune si impegna a mantenere il proprio patrimonio di verde pubblico mantenendolo in modo decoroso.*

2. *Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.*

3. *La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.*

4. *I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.*

5. *Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali di Polizia urbana, di Igiene, di Smaltimento dei rifiuti e Edilizio, è comunque vietato*

*campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile.*

*6. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.*

#### **Art. 4**

##### **Gestione e manutenzione del verde pubblico**

*1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.*

*2. Il verde pubblico può essere gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale e rimane accessibile al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.*

*3. Possono altresì venir stipulati, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, contratti di comodato con privati cittadini o associazioni del volontariato finalizzati al controllo e alla cura di piccole porzioni del territorio a verde che, per la loro natura decentrata, potrebbero essere più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. I contratti di comodato debbono espressamente prevedere l'integrale mantenimento della destinazione d'uso dell'area in oggetto.*

#### **Art.5**

##### **Accesso al verde pubblico**

*1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.*

*2. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi pubbliche sono aperte a chiunque.*

*3. Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.*

*4. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.*

#### **Art. 6**

##### **Gioco libero e attrezzature specifiche**

*1. Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, tavolette a rotelle, bocce, pallone o ogni altro mezzo che possa disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.*

*2. Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori privati è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.*

*3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.*

*4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.*

#### **Art. 7**

##### **Circolazione dei veicoli**

*1. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore.*

*2. Al comma di cui sopra fanno eccezione le motocarrozette usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e di quelli debitamente autorizzati dal Comune.*

*3. La circolazione con biciclette, pattini a rotelle ovvero altri acceleratori d'andatura è ammessa solo ove espressamente prevista.*

## **Art. 8**

### **Conduzione degli animali**

1. Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose.

2. Per poter frequentare le aree verdi pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio e, qualora si tratti di animali pericolosi o di indole aggressiva, di qualunque specie, devono essere muniti di museruola. **I conduttori inoltre devono avere con se mezzi idonei per la rimozione degli escrementi degli animali.**

3. Nelle aree dove siano collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove sia consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere condotti, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a debita distanza da dette attrezzature e comunque al di fuori di un raggio di almeno 3 metri dalle stesse.

4. È vietato ai proprietari o ai detentori dei cani abbandonare le deiezioni solide degli animali di cui hanno la custodia negli spazi delle aree verdi e, più in generale, negli spazi pubblici. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia del suolo con i mezzi a ciò idonei. È fatto obbligo al proprietario o all'accompagnatore del cane di essere munito di tali mezzi. L'Amministrazione comunale può prevedere, in prossimità di alcune aree, la collocazione di appositi distributori automatici.

5. L'Amministrazione Comunale individua apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o detentore, possono liberamente circolare, fermo restando l'obbligo di museruola se pericolosi o aggressivi.

6. I non vedenti accompagnati dai cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti

## **Art. 9**

### **Classificazione delle aree pubbliche e delle attività consentite**

1. Ai fini del presente regolamento e allo scopo di determinare le attività in esse consentite, le aree a verde pubblico sono denominate come di seguito:

- ⇒ Parchi pubblici
- ⇒ Aree verdi
- ⇒ Aree azzurre
- ⇒ Aree gialle
- ⇒ Aree per cani
- ⇒ Aree Sportive
- ⇒ Aree Scolastiche
- ⇒ Aiuole pubbliche

#### **2. Parco Pertini**

- a) Sono consentite le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate e non, il gioco leggero praticato da bambini di età inferiore a **10** anni e la mobilità interna libera. Per motivi di tutela degli animali presenti e dei frequentatori del Parco, non è consentito il gioco pesante o con l'ausilio di strumenti che potrebbero arrecare in qualunque modo disturbo o danno.
- b) Non è consentito accedere con cavalli o equidi;
- c) **All'interno del parco è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse le biciclette, nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura. E' invece consentito l'uso di pattini a rotelle e la circolazione dei velocipedi, purché condotti a passo d'uomo, esclusivamente nel viale di collegamento tra Via Roma e Via Serragliolo.**
- d) All'interno del Parco è tassativamente vietato pescare e cacciare.
- e) È vietato raccogliere o danneggiare fiori, frutti, piante.

- f) ***E' vietato bagnarsi nelle acque del lago, immettere o lanciare oggetti di qualunque genere ovvero introdurre imbarcazioni per qualsiasi finalità diversa dalla manutenzione, cura e salvaguardia della flora e della fauna del lago.***
- g) *È vietato dare da mangiare agli animali presenti.*
- h) *È vietato abbandonare qualunque animale nel Parco o procurare danno o nocumento agli animali presenti.*
- i) *I cani debbono essere condotti a guinzaglio e mantenuti sui vialetti.*
- j) ***Qualsiasi manifestazione di associazioni o Enti all'interno del Parco possono aver luogo solo se espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale compatibilmente con le finalità del parco stesso. Tutte le attività così promosse devono tenersi in modo da non arrecare disturbo agli animali presenti o danno all'ambiente e alla vegetazione***
- k) ***Sono vietati fuochi pirotecnici all'interno del parco o nelle immediate vicinanze***
- l) *Le biciclette devono essere collocate esclusivamente nelle apposite rastrelliere*
  - 3. Area Verde
    - a) *Sono consentite le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate e non, il gioco leggero e la mobilità interna libera.*
    - b) *Non è consentito il gioco pesante*
      - 4. Area azzurra
        - a) *Sono consentite le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate e non, il gioco leggero, il gioco pesante e la mobilità libera interna.*
          - 5. Area gialla
            - a) *Sono aree destinate al gioco, alla socializzazione e alla piccola pratica sportiva non organizzata.*
            - b) *In tali aree è vietato introdurre qualunque veicolo, cani o altri animali.*
            - c) *È vietato tenere comportamenti che possano arrecare disturbo nei confronti di altri o produrre danneggiamento della strutture o comunque lesivo dell'area.*
            - d) *Le modalità di accesso e il funzionamento di tale area sono regolamentate da apposito disciplinare approvato dalla giunta Comunale.*
              - 6. Aree per cani
                - a) *In queste aree possono essere condotti o lasciati liberi i cani, purché ne sia garantita la sorveglianza da parte del proprietario o conduttore e purché non si tratti di animali pericolosi o aggressivi.*
                - b) *Non è consentito il gioco leggero e il gioco pesante.*
                - c) ***I proprietari ovvero i conduttori dei cani devono rimuovere gli escrementi prodotti dai loro animali.***
                  - 7. Aree Sportive
                    - a) *Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione sportiva dell'area, secondo le modalità di accesso appositamente regolamentate.*
                      - 8. Aree scolastiche
                        - a) *Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione scolastica dell'area, secondo le modalità di accesso appositamente regolamentate dall'Istituto scolastico.*
  - 9. ***Aiuole pubbliche***
    - a) *Non è consentito l'accesso pubblico nelle aiuole fiorite o piantumate. E' vietato asportare o danneggiare piante, arbusti e fioriture presenti.*
    - b) *Non è consentito l'accesso agli animali*

## **Art. 10**

### **Elencazione delle aree**

1. Sono di seguito elencate le principali aree verdi comunali, suddivise per area di appartenenza. A tali aree potranno aggiungersi quelle attualmente in fase

di progettazione o comunque non ancora realizzate dall'Amministrazione, inserendosi di fatto in tale suddivisione secondo la tipologia che sarà individuata dalla Giunta Comunale.

**CLASSIFICAZIONE PRINCIPALI AREE A VERDE PUBBLICO**

| <b>TIPOLOGIA</b>    | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>AREA</b>   | <b>ATTIVITA' AMMESSE</b>             | <b>ATTIVITA' NON AMMESSE</b>                   | <b>CANI E ALTRI ANIMALI</b>   |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|
|                     |   |   | Cfr. Artt. 5,6,7,8                   | Cfr. Artt. 5,6,7,8                             |   |
| <b>PARCHI</b>       | <i>Aree estese, Parchi pubblici o zone con particolare caratterizzazione ambientale</i> | <i>Parco Pertini</i>  | <i>Art. 9, comma 2, lettere a,c.</i> | <i>Art. 9, comma 2, lettere b,d,e,f,g,h,i.</i> | <i>Ammessi con guinzaglio e obbligo raccolta escrementi, muse-ruola se aggressivi. Rispetto distanza 3 m. da giochi</i> |
| <b>AREA VERDE</b>   | <i>Giardini pubblici ove convivono attività di riposo, di giochi per i più piccoli</i>  | <i>Via XX Settembre<br/>Via Don Bosco Ferruccia<br/>Via C. Mesotta, con PEEP la Catenà<br/>Ponte di ferro<br/>Via M. Garcia<br/>Via Alessandrini<br/>Via Mincio<br/>Lago I maggio<br/>Via Gerusalemme<br/>Via La Fabbrichina<br/>Via Ticino -<br/>Via Pascoli -<br/>Via Salcetana</i> | <i>Art. 9 comma 3, lettera a</i>     | <i>Art. 9, comma 3, lettera b.</i>             | <i>ammessi con guinzaglio e obbligo raccolta escrementi, muse-ruola se aggressivi. Rispetto distanza 3 m. da giochi</i> |
| <b>AREA AZZURRA</b> | <i>Giardini pubblici ove convivono attività di riposo e di giochi per ogni età</i>      | <i>V. XXV Aprile<br/>Zona PEEP Serragliolo<br/>V. Monteverdi</i>  | <i>Art. 9, comma 4, lettera a.</i>   | <i>Art. 9, comma 4,</i>                        | <i>ammessi con guinzaglio e obbligo raccolta escrementi, muse-ruola se aggressivi. Rispetto distanza 3 m. da giochi</i> |
| <b>AREA</b>         | <i>Aree dedi-</i>   | <i>campetto</i>   | <i>Art. 9, comma</i>                 | <i>Art. 9, com-</i>                            | <i>non ammesso</i>  |

|                         |  |   |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|---|--|
| <i>GIALLA</i>           | <i>cate al gioco e alla socializzazione per gruppi di ragazzi non organizzati in squadre</i> | <i>Ferruccia campetto V. Alessandrini campetto Ponte Bini (in progetto)</i> | <i>5, lettera a (Regolato con disciplinare)</i>            | <i>ma 5, lettera b,c. (Regolato con disciplinare)</i> | <i>alcun genere di animale</i>   |
| <i>AREA PER CANI</i>    | <i>aree verdi destinate esclusivamente ai cani</i>   | <i>Area limi- trofa cimitero il Giardino (parte)</i>                        | <i>Art. 9, comma 6, lettera a.</i>                         | <i>Art. 9, comma 6, lettera b.</i>                    | <i>ammessi senza guinzaglio, con museruola se aggressivi, obbligo di sorveglianza e raccolta escrementi.</i> |
| <i>AREA SPORTIVA</i>    | <i>Tutto il verde sportivo</i>   | <i>campi, campetti, stadio</i>  | <i>Art. 9, comma 7, lettera a. (Regolamentato a parte)</i> | <i>Regolamentato a parte</i>                          | <i>non ammesso alcun genere di animale</i>   |
| <i>AREA SCOLASTICA</i>  | <i>Il verde di pertinenza di edifici scolastici</i>  | <i>scuole del territorio</i>  | <i>Art. 9, comma 8, lettera a (Regolamentato a parte)</i>  | <i>Regolamentato a parte</i>                          | <i>non ammesso alcun genere di animale</i>   |
| <i>AIUOLE PUBBLICHE</i> | <i>Aiuole pubbliche</i>  | <i>Aiuole piantumate o fiorite</i>  | <i>Art. 9, comma 9</i>                                     | <i>Art. 9, comma 9, lettera a,b.</i>                  | <i>non ammesso alcun genere di animale</i>   |

### **Art. 11**

#### **Attività consentite previa autorizzazione**

1. Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, il quale, su richiesta di enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e sentiti gli uffici competenti per quanto attiene alla sicurezza, alla viabilità, può autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni e comizi.

## **TITOLO II**

### **IL VERDE PRIVATO**

#### **Art. 12**

##### **Manutenzione e cura aree verdi private**

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.

2. Le aree agricole incolte o il verde estensivo devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.

3. I proprietari delle aree a verde privato comprese nella delimitazione del centro abitato o comunque fiancheggianti il suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e dei cespugli così da evitare che la crescita incontrollata degli stessi possa costituire causa di degrado ambientale ovvero favorire il proliferare di animali nocivi.

4. Il Sindaco provvede annualmente, con propria ordinanza, ad individuare il termine entro il quale, fermo restando l'obbligo della costante manutenzione, i

proprietari delle aree di cui al comma 3 devono procedere al taglio della vegetazione.

5. Nei casi in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, il Sindaco, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, ordina il ripristino delle aree e ne dispone, in caso di inottemperanza o urgenza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 13**

#### **Recinzione e sistemazione aree inedificate**

1. Le aree inedificate così come individuate e definite dal Regolamento edilizio devono essere sistemate e recintate come previsto in tale normativa.

### **Art. 14**

#### **Residui di potature, sfalci e taglio erba privata.**

1. I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti come previsto dal Regolamento di smaltimento dei Rifiuti. Fino all'installazione di appositi raccoglitori, i residui potranno essere conferiti nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani, purché tali conferimenti **“non siano superiori ad un sacco per rifiuti di tipo condominiale”** e, in ogni caso, tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità del cassonetto. **I residui vegetali che per qualità ovvero quantità possono compromettere l'impiego ordinario del cassonetto devono essere invece conferiti presso la piattaforma denominata “MACISTE” secondo le modalità indicate dal Consorzio Intercomunale Servizi.**

### **Art. 15**

#### **Conferimento rifiuti e residui del verde pubblico e privato**

1. **I residui e gli scarti della manutenzione e cura del verde pubblico debbono essere conferiti al CIS, che provvederà al loro smaltimento, attraverso la piattaforma MACISTE**

2. **I residui e gli scarti della attività imprenditoriali di natura agricolo-vivaistica sono soggetti alle norme statali e regionali previsti per tali rifiuti. L'Amministrazione Comunale potrà sottoscrivere apposita convenzione con i produttori per facilitare il riciclaggio di tali rifiuti.**

## **TITOLO III**

### **ALBERATURE URBANE**

### **Art. 16**

#### **Alberature pubbliche e private**

1. **Tutte le piante del territorio comunale costituiscono il patrimonio ambientale della comunità e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.**

2. **L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia, appalto o attraverso apposite convenzione, del patrimonio arboreo pubblico e vigila affinché al patrimonio verde pubblico e privato sia garantita la necessaria cura e tutela.**

### **Art. 17**

#### **Abbattimento di alberi pubblici e privati**

1. **L'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari.**

2. **L'abbattimento di alberi privati secolari o di alto fusto o che comunque caratterizzino la zona e l'ambiente nel quale sono inseriti deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con nulla osta da richiedersi all'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico. L'atto di assenso o di diniego verrà rilasciato entro 30 giorni, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere.**

3. **Gli interventi di abbattimento necessari al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità sono eseguiti in deroga al procedimento di cui al prece-**

dente comma 2 purch  sia data, appena possibile, comunicazione all'ufficio ambiente e verde pubblico.

4. Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere seguite tutte le norme e gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose; ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli; contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

5. Qualora l'abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l'incolumit  pubblica, il proprietario deve dare preventiva comunicazione, di norma entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, ai competenti uffici di Polizia Municipale, che, se del caso, adottano i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale.

6. L'abbattimento di alberi in suolo pubblico ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumit  pubblica o privata o gravemente danneggiati da fitopatie deve essere motivata da apposita relazione dell'ufficio competente e, per le situazioni particolarmente estese o gravi, deve essere acquisito il parere della Commissione Ambiente.

### **Art. 18**

#### **Indicazioni delle specie arboree a miglior inserimento ambientale**

1. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo.

2. Per la piantumazione in aree a verde pubblico deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle esotiche. La scelta delle specie arboree deve tener conto delle caratteristiche climatiche e ambientali, degli aspetti storico-paesaggistici e, ove   possibile, deve altres  rispecchiare le caratteristiche naturali originarie dell'habitat ove devono essere inserite.

3. Anche per il verde privato, nonostante alcune specie esotiche possano trovare un inserimento nell'architettura e nell'ambiente urbano, si ritiene di consigliarne l'impiego solo a casi ben motivati e comunque si richiama alla valutazione del loro impatto nell'ambiente circostante, specialmente se gi  caratterizzato dalla vegetazione locale tradizionale.

4. In particolar modo nelle zone umide e specialmente nelle zone di particolare pregio ambientale (come il Parco Pertini) ogni insediamento arbustivo o arboreo dovr  tener conto delle caratteristiche naturali dell'ambiente. Dovranno essere mantenute e curate le vegetazioni spontanee e palustri o che possono essere luogo di riproduzione o nidificazione degli animali e dell'aviofauna.

5. Per la realizzazione di viali e alberature limitrofe a strade o propriet  devono essere scelte alberature con apparato radicale che limiti al minimo le possibilit  di danneggiamento dovuto alla crescita e piante capaci di buon adattamento nell'eco-sistema urbano.

6. L'Ufficio Ambiente e Verde pubblico pu  suggerire, su richiesta dei cittadini interessati, il tipo di piante con le caratteristiche sopra esposte.

### **Art. 19**

#### **Potature delle alberature pubbliche e private**

1. Le potature delle piante a dimora, effettuate in economia o in appalto, dovranno assicurare alla pianta le migliori condizioni di vegetazione e stabilit .

2. Comunque tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessit , poich  gli alberi, se correttamente piantati e coltivati, in assenza di patologie specifiche, non necessitano di potatura.

3. Gli interventi di capitozzatura, sono da considerarsi, rispetto al procedimento autorizzatorio, abbattimenti a tutti gli effetti e quindi sono assoggettati all'iter di cui all'art. 17 del presente regolamento.

### **Art. 20**

#### **Interventi in proximit  di piante**

1. *Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico, devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico, che deve esercitare supervisione e controllo nelle modalità di esecuzione.*

#### **Art. 21**

##### **Distanze e confini**

1. *Le distanze e i confini tra alberi e proprietà sono regolati dagli art. 892 e segg. del Codice Civile.*

#### **Art. 22**

##### **Danneggiamenti**

1. *I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.*

2. *È vietato asportare terriccio in prossimità dell'area di pertinenza dell'albero, individuata in una superficie di circa 1 metro quadrato.*

3. *È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature, nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o infissione di chiodi*

#### **Art. 23**

##### **Controlli**

1. *L'Amministrazione, tramite l'Ufficio Ambiente e Verde pubblico, provvederà a effettuare direttamente o tramite esperti, accertamenti sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità delle alberature pubbliche.*

#### **TITOLO IV**

### **DIFESA DA PARASSITI E FITOPATIE**

#### **Art. 24**

##### **Principi generali**

1. *È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati di fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela del proprio verde.*

#### **Art. 25**

##### **Lotta alle fitopatie quali Processionaria del Pino, Cancro colorato del platano, colpo di fuoco batterico**

1. *Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, ex art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato;*

2. *Per tutto il patrimonio a verde, pubblico e privato, è fatto obbligo ai proprietari procedere agli interventi di lotta alle seguenti fitopatie:*

- *Processionaria del Pino (D.M. 25.05.26 )*
- *Cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412)*
- *Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96)*

3. *In particolar modo, per la pericolosità del colpo di fuoco batterico, è necessaria un'attenta azione di prevenzione al diffondersi di tali focolai di infezione. A tale proposito è fatto obbligo di fare immediata segnalazione agli organi competenti, quali il corpo forestale di Stato - Stazione di Pistoia, l'ASL n. 3 - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, settore Vivaismo e presidi sanitari di disinfezione e de-rattizzazione di Pistoia e l'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Agliana, qualora vengano riscontrati segnali di infestazione.*

4. *Per contenere il diffondersi di malattie vengono individuate le seguenti regole:*

- *controllo periodico delle piante, e allertamento degli organi competenti sopra elencati ad ogni minimo sospetto di sintomo;*
- *In caso di nuovi impianti, privilegiare le piante più selezionate e meno sensibili all'attacco dei parassiti e dei batteri;*

- *In caso di potature utilizzare attrezzature sterili, cercando di effettuare gli interventi prima della ripresa vegetativa.*

## **TITOLO V**

### **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E TUTELA PER L'USO DI FITOFARMACI NELLE PRATICHE AGRICOLE E VIVAISTICHE.**

#### **Art. 26**

##### **Principi generali**

- 1. È interesse dell'Amministrazione operare affinché vengano applicate rigorosamente le procedure previste in questo settore dalle normative vigenti.*
- 2. A tale scopo saranno disposte verifiche e controlli dal corpo di polizia municipale.*
- 3. L'Amministrazione comunale potrà dotarsi di apposito regolamento sul vivaismo, per disciplinare gli aspetti legati alla localizzazione e all'impatto ambientale che tali insediamenti possono determinare.*

#### **Art. 27**

##### **Diritto e dovere di informazione**

- 1. I cittadini hanno diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati, sulla normativa vigente a tutela della salute pubblica e sui rischi derivanti da un uso scorretto di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura e nel vivaismo.*
- 2. L'Amministrazione Comunale si impegna, in ogni caso, a svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione in tale materia, anche con l'ausilio degli organi e delle agenzie ambientali preposte.*
- 3. È dovere dei cittadini segnalare alla Pubblica Amministrazione e agli organi competenti ogni presunta violazione alle vigenti normative ovvero qualsiasi inconveniente riconducibile ad un uso improprio di fitofarmaci o di altri prodotti dannosi.*

#### **Art. 28**

##### **Formazione del personale operativo e di vigilanza**

- 1. L'Amministrazione Comunale si impegna nella formazione del proprio personale operativo e del settore Verde Pubblico e di vigilanza sui temi delle violazioni relative all'uso dei fitofarmaci e pesticidi in agricoltura e vivaismo, avvalendosi della collaborazione di esperti.*

## **TITOLO VI**

### **VIOLAZIONI E SANZIONI**

#### **Art. 29**

##### **Accertamento delle violazioni**

- 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.*
- 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

#### **Art. 30**

##### **Sanzioni**

- 1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore.*
- 2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:*  
Art. 6.comma 1;  
Art. 6. comma 2;  
Art. 8. commi. 3, 4 e 5;  
Art. 9. comma 2, lettera a);

Art. 9.comma 2, lettera b);  
Art. 9.comma 2, lettera c);  
Art. 9.comma 2, lettera i);  
Art. 9.comma 3, lettera b);  
Art. 9.comma 6, lettera b);  
Art. 9.comma 9, lettera b);

*si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 13,00 a € 39,00.*

*3. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:*

Art. 5.comma 4;  
Art. 6.comma 3;  
Art. 7. comma 3;  
Art. 8. commi 1 e 2;  
Art. 9.comma 2, lettere e) e g);  
Art. 9.comma 5, lettere b) e c);  
Art. 9.comma 6, lettera a);  
Art. 9.comma 7, lettera a);  
Art. 9.comma 8, lettera a);  
Art. 9.comma 9, lettera a);  
Art. 11.comma 1;  
Art. 12. Commi 2 e 3;  
Art. 14. comma 1;  
Art. 22.commi 2 e 3;

*si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26,00 a € 78,00.*

*4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:*

Art. 3.comma 4;  
Art. 7.comma 1;  
Art. 9. comma 2, lettere f);  
Art. 9.comma 9, lettera b);  
Art. 19.comma 3;  
Art. 24. comma 1;

*si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 a € 156,00*

*5. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:*

Art. 9. comma 2, lettera d) e h);  
Art. 17.commi 2, 3 e 4;

*si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 234,00*

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 31**

##### **Abrogazioni**

*1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.*

#### **Art. 32**

##### **Entrata in vigore**

*1. Il presente Regolamento, entra in vigore, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni. Inoltre lo stesso deve essere pubblicato entro i seguenti 60 giorni nel bollettino del Comune.*